

# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

## "Centro Studi Judicaria"

### ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa del Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca - Mincio - Garda di Tione di Trento e con l'adesione del Consorzio dei Comuni B.I.M. Chiese di Condino, che assumono la veste di soci fondatori, l'associazione denominata "Centro Studi Judicaria"

### ART. 2 - SEDE E DURATA

L'associazione ha sede in Tione di Trento (Tn), Viale Dante n. 46.

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2022 e da tale termine si prorogherà tacitamente di quinquennio in quinquennio se nessuno dei due soci fondatori avrà inviato agli altri soci, con un preavviso di almeno sei mesi dalla 1° scadenza e poi da quella quinquennale, avviso di disdetta a mezzo lettera raccomandata.

### ART. 3 - SCOPI

L'associazione si prefigge di:

- raccogliere, salvaguardare e valorizzare gli elementi e quell'insieme di aspetti sociali ed umani che, sotto il profilo culturale, ambientale ed economico, rappresentano la storia delle Giudicarie e dei territori finitimi di pertinenza dei Consorzi dei Comuni B.I.M. fondatori;
- perseguire tali finalità mediante la costituzione di un centro di raccolta, di ricerca, di studio, di conservazione e di diffusione delle tradizioni e del patrimonio culturale locale;
- pubblicare una rivista periodica quale strumento di diffusione e di promozione culturale. La funzione di Direttore della rivista è assunta dal Presidente pro-tempore dell'associazione;
- effettuare tutte le operazioni e gli atti consentiti dalla legge per il conseguimento dei propri fini.

L'associazione è apartitica e la funzione da essa svolta ha scopi esclusivamente sociali, senza alcun fine di lucro, anche se per raggiungere gli stessi potranno essere svolte attività commerciali finalizzate a conseguire introiti da destinare all'attività istituzionale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### ART. 4 - ENTRATE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dal contributo annuale corrisposto dai due soci fondatori concordato preventivamente sulla base del Bilancio di previsione, in ragione di tre quarti dell'ammontare a carico del Consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca - Mincio - Garda e di un quarto a carico del Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese; ai fini della

corresponsione del contributo l'Associazione deve trasmettere periodicamente la richiesta completa della documentazione di spesa sostenuta relativamente alla parte straordinaria (Progetti). Per la parte ordinaria il contributo viene erogato periodicamente su richiesta, nei limiti di quanto concordato ed autorizzato dai due Soci fondatori;

- b) dall'ammontare delle eventuali quote o contributi associativi;
- c) da contributi di enti pubblici e privati;
- d) da eventuali lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni;
- e) dalle somme derivanti da eventuali pubblicazioni ed iniziative varie.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai fondi di bilancio;
- b) dalle quote associative;
- c) dai beni mobili ed immobili;
- d) dal patrimonio librario, multimediale e documentario.

## **ART. 5 - SOCI**

Dell'associazione fanno parte:

- a) i soci fondatori;
- b) i soci sostenitori;
- c) i soci collaboratori.

Sono soci fondatori il Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca - Mincio - Garda di Tione di Trento e il Consorzio dei Comuni B.I.M. Chiese di Condino.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche e gli enti pubblici e privati che versino o rinnovino almeno la quota associativa annua determinata dall'assemblea. Chiunque aspirasse ad essere socio sostenitore, potrà inoltrare, senza particolari formalità, domanda di ammissione, che verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci collaboratori le persone fisiche e giuridiche che abbiano dato prova di partecipare attivamente alle iniziative culturali di cui all'articolo 3. La qualifica di socio collaboratore è assunta per nomina da parte del Consiglio Direttivo. Il socio collaboratore è esente dal versamento della quota annua sociale.

A tutti i soci è garantita l'effettività del rapporto sociale. I soci minorenni hanno diritto alla partecipazione alle assemblee ma non hanno alcun diritto di voto. Il diritto di voto in assemblea decorre da tre mesi dalla data di ammissione a socio.

Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di collaborare al buon andamento dell'Associazione.

I soci cessano di essere tali e decadono dalla loro carica nei seguenti casi:

- a) i soci sostenitori quando non versino la quota associativa;

b) i soci collaboratori quando risultino assenti ingiustificati per almeno tre volte consecutive alle riunioni dell'assemblea;

c) tutti i soci, sia sostenitori che collaboratori, quando pongano in essere atti contrari agli scopi dell'associazione o che comunque producano conseguenze dannose per il perseguimento degli scopi medesimi.

La decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, che comunicherà il provvedimento all'interessato con lettera raccomandata, indicando la data dalla quale la decadenza avrà effetto, che in ogni caso non può essere precedente all'invio della comunicazione medesima.

La quota o l'eventuale contributo associativo non è trasmissibile per atto tra vivi e non è in alcun modo rivalutabile.

#### **ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

#### **ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria quando sia richiesto da almeno la metà degli associati o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o mediante avviso esposto all'Albo sociale almeno dieci giorni prima della data prefissata. L'avviso di convocazione dovrà contenere anche data, ora e luogo della seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno della prima convocazione.

#### **ART. 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Spetta all'assemblea, che è sovrana:

- a) approvare il Bilancio di previsione;
- b) approvare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio;
- c) eleggere gli organi sociali;
- d) determinare le quote associative;
- e) approvare le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e le deliberazioni avranno valore con un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Come dall'art. 21, secondo comma, del Codice Civile, per le validità delle deliberazioni relative ad eventuali modifiche statutarie o allo scioglimento anticipato dell'associazione, come altrimenti disposto dal presente atto, è necessaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, nonché quello dei due soci fondatori.

In tal caso per essere valide le deliberazioni stesse dovranno ottenere la preventiva approvazione dei due soci fondatori. Si applica il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, se richiesto da almeno due terzi dei presenti, per chiamata nominale o per scrutinio segreto. L'elezione delle cariche sociali può avvenire anche per acclamazione.

Il socio che per qualsiasi motivo fosse impossibilitato ad intervenire personalmente in assemblea può farsi rappresentare da altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dall'associato più anziano fra i presenti. Il Presidente dell'assemblea designa il segretario, con l'incarico di redigere il verbale.

## **ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tredici consiglieri, di cui undici eletti dall'assemblea e due nominati dai Consorzi B.I.M. nella veste di soci fondatori. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri di estrazione assembleare sono eletti con le modalità indicate nell'articolo 8. In caso di parità di preferenze, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, al quale compete la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente nomina fra i Consiglieri il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo tra quelli nominati dai soci fondatori, il Consorzio B.I.M che aveva nominato il deceduto o il dimissionario, provvede alla nomina del sostituto.

In caso di decesso o dimissioni di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo di estrazione assembleare, subentreranno a sostituirli i primi dei non eletti.

## **ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria dell'associazione ed è investito di tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'assemblea dei soci dal presente Statuto o dalla Legge.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

a) convocare l'assemblea degli associati, determinandone l'ordine del giorno;

- b) predisporre il Bilancio annuale di previsione da sottoporre ai due Soci fondatori ai fini della quantificazione preventiva del contributo di cui all'art. 4 lett. a. e per la verifica dell'attività svolta;
- c) predisporre annualmente, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e da trasmettere ai due Soci fondatori;
- d) deliberare in merito ad ogni altro aspetto economico e/o finanziario della gestione associativa;
- e) stabilire la distribuzione dei compiti e delle cariche all'interno del Consiglio stesso;
- f) nominare i soci collaboratori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce. Si riunisce in ogni caso ogni qualvolta il Presidente o chi lo sostituisce lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta da tanti membri del Consiglio stesso che rappresentino almeno un terzo di tutti i componenti o dal Collegio dei Revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima rispetto a quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è possibile derogare al preavviso di cinque giorni, purché tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti siano informati della riunione almeno il giorno prima di quello fissato per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei Consiglieri ed il Presidente o il Vicepresidente. Esse sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale.

#### **ART. 11 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. La sua firma apposta in qualità di Presidente dell'associazione impegna la stessa di fronte ai terzi senza bisogno di ulteriori formalità.

E' compito del Presidente vigilare sulla regolare esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nomina Il Vicepresidente.

In caso di suo impedimento, le sue funzioni saranno svolte dal Vicepresidente e, in caso di impedimento di questi, dal consigliere più anziano di età.

#### **ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'assemblea dei soci provvede all'elezione dei Revisori dei conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, scegliendoli tra i componenti dell'assemblea stessa, esclusi i membri del Consiglio Direttivo. Uno dei revisori effettivi sarà nominato in comune accordo dai due Soci fondatori, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea.

#### **ART. 13 - ESERCIZI SOCIALI**

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 14 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci, con le modalità e le maggioranze previste dal precedente articolo 8.

L'eventuale patrimonio residuo al momento dello scioglimento sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 15 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente stabilito nella presente scrittura, valgono le disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e le norme delle Leggi speciali in materia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Tione di Trento, li cinque maggio duemiladodici.

f.to Graziano Riccadonna

f.to Dott. Paolo Franceschetti - Notaio L.S.